



COMUNE DI MASER

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI FISCALI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.L. N. 34/2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 6 – Entrata in vigore

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 01.07.2019)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata prevista dall'art.15 del D.L. n.34/2019 delle seguenti entrate comunali:

- imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- imposta municipale propria (I.M.U.);
- tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.),

non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni fiscali di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2017.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali elencate di cui al comma 1, art.1, non rimosse a seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario per la riscossione, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **30/09/2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o il Concessionario per la riscossione mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune o il Concessionario per la riscossione entro il 31/10/2019 comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **30 novembre 2019**;
- b) versamento in 12 rate di pari importo con cadenza bimestrale entro il mese di:
 - novembre 2019,
 - gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre 2020;
 - gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre 2021;

nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulle entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/10/2017;

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata oggetto del presente regolamento non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;

6. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento;

7. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimento di dilazione emessi dal Comune o dallo stesso Concessionario della riscossione;

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili;

3. Per i carichi oggetto di richiesta di definizione ed oggetto di precedente dilazione accordata, sono sospesi i termini di versamento delle rate in scadenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e sino alla scadenza della prima od unica rata dovute ai fini della definizione agevolata.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il Concessionario per la riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata;
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 6 – *Entrata in vigore*

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di approvazione della relativa delibera.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si riferimento alle disposizioni e principi contenuti nell'art.15 del Decreto Legge n.34/2019 (Decreto Crescita).